

## Più semplice ottenere il parere di ARPA

Sara Passeri

*L'Agenzia regionale per la protezione ambientale dell'Umbria, fin dalla sua attivazione, ha avviato un processo di semplificazione amministrativa e di omogeneizzazione dei comportamenti su tutto il territorio regionale, relativamente alle modalità di rilascio di pareri di sua competenza*

La legge regionale n. 9/98 istitutiva dell'Agenzia regionale di protezione ambientale attribuiva alla stessa, tra i vari compiti, la formulazione di pareri, criteri e proposte in materia di regolamentazione tecnica, di standards e linee guida e nella predisposizione di elaborati progettuali. La legge assegnava inoltre ad ARPA i compiti relativi all'esame della documentazione tecnica per le domande di autorizzazione e approvazione previste dalla normativa in materia ambientale. Così, prima dell'inizio della piena operatività di ARPA, si rese necessario definire con le Aziende sanitarie locali (ASL), alle quali erano precedentemente demandate le competenze relative al rilascio di pareri in materia ambientale, la ripartizione delle spettanze definendo la titolarità dei vari procedimenti autorizzatori. Venivano così trasferite ad ARPA, con Delibera di Giunta Regionale 266/00, le competenze relative al parere sulle autorizzazioni allo scarico, sulle emissioni in atmosfera e così via.

Per i pareri edilizi veniva stabilito, nella stessa delibera, che in materia di piani regolatori, strumenti urbanistici e insediamenti produttivi, l'Agenzia avrebbe supportato le Aziende sanitarie locali esprimendo i pareri di propria competenza e inoltre, nel campo dell'edilizia civile, la ASL avrebbe acquisito il parere ARPA relativamente agli scarichi civili sul suolo. Tali modalità operative sono state sperimentate per circa due anni, al termine dei quali si è resa necessaria una riflessione congiuntamente alle ASL, dalla quale sono emerse le seguenti necessità:

- Formalizzazione di procedure che garantissero una standardizzazione delle stesse;
- Uniformazione nell'impostazione dei procedimenti;
- Semplificazione dei percorsi e delle informazioni da fornire ai cittadini utenti in modo omogeneo nel territorio regionale;
- Definizione di linee guida e norme tecniche;
- Privilegiare l'attività di controllo e vigilanza su quella di rilascio dei pareri preventivi;
- Separare in materia di edilizia le competenze ambientali da quelle sanitarie.

Oltre agli iniziali obiettivi di rendere omogenee, trasparenti e semplificate le modalità del rilascio pareri, si è poco dopo aggiunta la necessi-

tà per l'Agenzia e le Aziende sanitarie di dare il proprio contributo all'attivazione degli sportelli unici per le imprese, e quindi l'esigenza di creare procedimenti che fossero fruibili anche all'interno di tali strutture.

È stato quindi creato un gruppo di lavoro incaricato della stesura di un documento che rispondesse a tali esigenze e il documento, completato nel mese di giugno 2003, è stato approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 976 del 9 luglio 2003 e pubblicato sul supplemento ordinario n.1 del Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) serie generale n. 40 del 24 settembre 2003.

**La legge istitutiva di ARPA prevede la formulazione di pareri, criteri e proposte di regolamentazione nella predisposizione di progetti tecnici**

Nella Delibera 976/03 sono stati definiti gli endoprocedimenti per il rilascio di pareri sia di competenza ARPA (allegato b) che di competenza delle ASL (allegato a).

L'allegato b), relativo ai procedimenti di competenza ARPA, contiene, oltre a importanti innovazioni in materia di semplificazione del procedimento amministrativo, norme tecniche e linee guida sui vari argomenti al fine di agevolare il compito del progettista e abbreviare i tempi di istruttoria.

### LE INNOVAZIONI DI ARPA

Al fine di comprendere le innovazioni introdotte dalla DGR 976/03 in materia di edilizia relativamente ai pareri ARPA, occorre ricordare come antecedentemente alla delibera le modalità di coinvolgimento dell'Agenzia fossero, pur con alcune differenziazioni territoriali, generalmente le seguenti:


1. Per tutte le pratiche di richiesta di concessione edilizia per la realizzazione, modifica, ampliamento di insediamenti produttivi o civili abitazioni con smaltimento reflui alternativo alla pubblica fognatura, indipendentemente dall'impatto ambientale derivante dall'intervento, veniva richiesto il parere dell'Agenzia.




a



p



2. Qualora dall'intervento sopra illustrato fosse emersa la necessità di richiedere un'autorizzazione specifica in materia ambientale, ad esempio l'autorizzazione allo scarico o il nulla




osta acustico, ad ARPA sarebbe stato richiesto un ulteriore parere distinto da quello di concessione edilizia.

Risulta chiaro come tale procedura comportasse un allungamento dei tempi per la messa in funzione di un'attività e una inutile duplicazione documentale.

È inoltre evidente come ARPA venisse impegnata nel rilascio di pareri preventivi, anche di scarso interesse al fine della protezione ambientale. Quanto definito nella DGR 976/03 modifica radicalmente i comportamenti preesistenti e i cambiamenti principali possono essere così sintetizzati:

1. relativamente alle richieste di concessioni edilizie (ora permesso di costruire), ARPA rila-



scia pareri solo per gli interventi con valenze ambientali rilevanti che dovranno poi essere utilizzati dai Comuni anche per il rilascio delle specifiche autorizzazioni ambientali.

È evidente la semplificazione e il miglioramento della tempistica nel rilascio di pareri e il raggiungimento degli obiettivi precedentemente prefissati tra cui: privilegiare l'attività di controllo e vigilanza su quella di rilascio pareri preventivi, ed eliminare la duplicazione di pareri. Al fine di agevolare tali modalità operative è stato inoltre stabilito, a parziale modifica di quanto precedentemente definito in materia di ripartizione delle competenze tra ARPA e ASL,

che il parere unico ambientale dovrà essere richiesto direttamente ad ARPA senza transitare attraverso le Aziende sanitarie locali.

Rimane invariata la procedura per il rilascio di

pareri per autorizzazioni ambientali non inserite in un contesto di realizzazione, modifica, ampliamento di insediamenti produttivi o civili abitazioni con smaltimento reflui alternativo alla pubblica fognatura. Per quanto riguarda le tipologie di interventi che richiedono il parere ARPA, queste vanno individuate utilizzando il sottostante elenco; ovvero il parere ambientale è necessario solo per interventi che prevedono almeno una delle sottostanti voci:

- Produzione di acque reflue industriali e/o acque meteoriche di dilavamento
- Produzione di acque reflue domestiche non recapitanti in pubblica fognatura
- Insediamenti zootecnici e/o strutture adibite allo stoccaggio di materiali fecali\*

• Emissioni in atmosfera (ad esclusione delle emissioni a inquinamento poco significativo e a ridotto inquinamento)

- Installazione di sorgenti di rumore (documentazione di previsione d'impatto acustico)
- Realizzazione delle strutture di cui all'art.8 comma 3 della legge 447/95 (valutazione previsionale del clima acustico)
- Installazione di sorgenti di campi elettromagnetici
- Escavazione pozzi
- Produzione di rifiuti pericolosi\*
- Attività di recupero rifiuti in procedura semplificata\*

- Installazione di serbatoi interrati contenenti le sostanze di cui all'allegato 5.2.1 del D.Lgs 152/99 e s.m. e i.\*

\*previa stipula di apposita convenzione con SAUP/Comune

#### LINEE GUIDA E NORME TECNICHE

L'intero documento relativo ai procedimenti per il rilascio di pareri di competenza di ARPA Umbria è disponibile sul sito [www.arpa.umbria.it](http://www.arpa.umbria.it) in formato ipertestuale completo di tutta la normativa vigente sulle materie presentate. Il documento è suddiviso nei seguenti capitoli:

- Introduzione
- Disposizioni generali
- Scheda ARPA (da allegare a tutte le richieste di parere in materia di edilizia)
- Scarichi
- Rifiuti
- Serbatoi interrati
- Rumore
- Campi elettromagnetici
- Emissioni in atmosfera
- Pozzi

Per ciascuna matrice sono presenti, oltre alla normativa nazionale e regionale, alcune linee guida e delle norme tecniche che, in attesa delle disposizioni regionali, si ritengono valide e di piena applicazione. Inoltre, per ciascun argomento è stata dettagliata la documentazione necessaria da presentare, e in alcuni casi la relativa modulistica.

Al fine di consentire una piena e rapida applicazione dei nuovi procedimenti sono stati effettuati una serie di incontri con gli Ordini e Collegi di professionisti coinvolti nella progettazione e con il personale di tutti i comuni umbri. In tutti gli incontri è stato dimostrato, da parte dei partecipanti, un considerevole apprezzamento del lavoro svolto e una piena condivisione dello scopo di semplificazione amministrativa. I procedimenti relativi ai pareri ARPA brevemente qui esposti, rappresentano per l'Agenzia sicuramente un punto di partenza e non di arrivo per la costruzione di un sistema in continua evoluzione, che consenta il pieno raggiungimento degli obiettivi di omogeneizzazione, semplificazione e trasparenza sopra declinati.

#### IL RUOLO DI ARPA NEI PROCEDIMENTI ISTRUTTORI DELLO SPORTELLO UNICO

In caso di attivazione dello sportello unico, fermo restando quanto sopra esplicitato, ARPA esprimerà un parere con funzione autorizzativa relativamente a:

- Scarichi idrici
- Emissioni in atmosfera (relativamente al parere di competenza della Sezione Territoriale)
- Campi elettromagnetici
- Rumore
- Escavazione pozzi

L'Agenzia, inoltre, previa stipula di un'apposita convenzione con il SUAP, esprimerà parere relativamente ad interventi edilizi che prevedano:

- Deposito temporaneo di rifiuti pericolosi
- Recupero rifiuti in procedura semplificata
- Serbatoi interrati contenenti sostanze pericolose
- Insedimenti zootecnici e/o strutture adibite allo stoccaggio di materiali fecali.

Questa schematizzazione è perfettamente applicabile anche in caso di mancata attivazione dello sportello unico solo che in quest'ultimo caso il referente non sarà il SUAP, ma il competente ufficio comunale.

In caso di procedimento mediante autocertificazione, ARPA valuterà la congruità della documentazione relativamente agli aspetti di cui sopra. A tal proposito si ritiene opportuno sottolineare come non sia prevista dalla normativa vigente l'autocertificazione per autorizzazioni previste dalle regole comunitarie e nello specifico non risultano autocertificabili: l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera e l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali.

